

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD
Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio_UFYMWC

Prot. n. 487

San Martino di L 20/01/24

Agli atti della Scuola

OGGETTO: Decreto di deroga conferimento supplenza sostituzione collaboratore scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la comunicazione (prot. n. 307 del 15/01/24) con la quale il collaboratore scolastico/la collaboratrice scolastica **FAVERO BEATRICE**, in servizio in data odierna presso la Scuola dell'infanzia di Borghetto – Campagnalta – Campretto / Scuola primaria “A. Diaz” di Borghetto – “C. Battisti” di Campretto – **“Duca d’Aosta”** – “N. sauro” di Campagnalta – Scuola secondaria di I grado “C.C. Agostini” ha comunicato **l’assenza dal servizio dal 15/01/24 al 20/01/24;**
- VISTO il comma 332 dell’art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 che dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, dispone che i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico;
- VISTO il comma 333 dell’art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 che afferma che “Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza”;
- CONSIDERATA l’impossibilità di sostituire il/la collaboratore/collaboratrice con l’assegnazione di ore eccedenti ad altro collaboratore scolastico;
- CONSIDERATO la mancata sostituzione del collaboratore scolastico assente non consentirebbe di garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni;
- CONSIDERATO che nel plesso di servizio del collaboratore assente **sono presenti** è presente n. 11 alunni con disabilità e che la mancata sostituzione non consentirebbe di assistere tali alunni e di garantirne la permanenza nel plesso;
- VERIFICATA l’impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire il collaboratore scolastico assente dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni di lavoro/nelle altre sedi dell’istituto **Altro personale assente nello stesso plesso scolastico.**
- VERIFICATA l’impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione del collaboratore assente;
- VERIFICATA l’impossibilità di procrastinare i servizi forniti dal collaboratore scolastico assente perché la loro continuità è indispensabile;
- CONSIDERATO l’obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto alla studio costituzionalmente garantito;
- VISTA la nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR avente per oggetto “Chiarimenti in materia di supplenze brevi personale docente e ATA di cui all’art. 1, commi 332 e 333 della legge 190/2014” ;

DECRETA

di procedere al conferimento di una supplenza breve a partire dal giorno odierno e fino al 20/01/24.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giorgio Michelazzo
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa

Firmato digitalmente da GIORGIO MICHELAZZO

